

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 67-37853/2015

OGGETTO: Progetto: *“Istanza di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 per attività di recupero rifiuti inerti R5”*

Comune: *Rondissone*

Proponente: *I.L.C. s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 07/08/2015, la Società *ILC s.r.l.* con sede legale in Rondissone (TO), Strada della Mandria n. 8, Partita IVA 03789510017 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Istanza di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 per attività di recupero rifiuti inerti R5”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 03/09/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 0123850 del 07/09/2015 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Rondissone, località Campagnetta, in Strada della Mandria n. 8;

- i terreni sono in disponibilità all'azienda, già oggetto di attività estrattiva dell'area di cava denominata "Campagnetta 2", per una superficie catastale di 69.018 mq;
- le attività di recupero rifiuti interessano ed interesseranno le aree già oggetto di attività estrattiva (la cui superficie al netto delle scarpate è pari a circa 31.640 mq) ed esercitate sull'area di fondo cava posta ad una quota ribassata di circa 4,5 m dal piano campagna;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese (214/2010 in fase di rinnovo) che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in seconda classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 200.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati alle seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
 - ✓ tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo";
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità ritirata annualmente (t/a)	Quantità massima stoccabile (t)	Operazioni di recupero
7.1	120.000	32.900	R13/R5
7.6	9.900	8.775	R13/R5
Totale	129.990	41.675	

Stato di progetto

- rispetto alla situazione attuale, è prevista la ridefinizione del lay-out aziendale; l'area sarà suddivisa in tre tipologie di zone operative:
 - Zona 1: aree di transito e manovra (6.600 mq circa);
 - Zona 2: area di stoccaggio rifiuti in cumulo e impianti mobili (8.500 mq circa);
 - Zona 3: area deposito materie prime seconde od in attesa di certificazione (16.500 mq circa);
- il progetto prevede l'integrazione delle tipologie di rifiuto con il codice CER 17.05.04 "terre e rocce da scavo" e con il codice CER 17.05.08 "pietrisco di massicciate ferroviarie privo di sostanze pericolose";
- le attività di recupero hanno come finalità l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea da utilizzarsi quali materi prime secondarie per l'edilizia;
- le attività di recupero verranno svolte con impianto mobile di triturazione (SANDVIK QJ 241) e vagliatura (KEESTRACK Novum), mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e

delle frazioni indesiderate;

- i quantitativi e le operazioni di recupero previste a progetto sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità ritirata annualmente (t/a)	Quantità massima stoccabile (t)	Operazioni di recupero
7.1	80.000	9.300	R13/R5
7.6	15.000	1.000	R13/R5
CER 170504	120.000	6.660	R13/R5
170508	20.000	800	R13/R5
Totale	235.000	17.660	

- sulla base della relazione tecnica, il proponente è intenzionato a svolgere molteplici attività sui rifiuti in ingresso, che vengono elencate nel seguito:
 - produzione di mps da macerie;
 - produzione di mps da conglomerato bituminoso;
 - produzione di mps da rifiuti inerti (da intendersi come miscela);
 - produzione di mps da terre e rocce da scavo dopo trattamento (selezione, riduzione volumetrica e vagliatura);
 - produzione di mps da pietrisco da massicciate ferroviarie dopo trattamento (selezione e vagliatura, senza frantumazione);
 - terra vegetale (senza alcun preventivo trattamento), destinata a riempimenti;
 - pietrisco destinato a recupero (senza preventivo trattamento);
- il proponente intende inoltre avvalersi della possibilità di ritirare terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 140848 del 7/10/2015 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- il proponente in data 7/08/2015 ha presentato per l'impianto in questione istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
- con nota prot. n. 123420 del 04/09/2015 il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino sospendeva i termini fino alla conclusione del procedimento di verifica di VIA;
- la documentazione presentata andrà aggiornata negli elaborati secondo le indicazioni emerse

dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto; dalla data di presentazione si considererà la decorrenza delle tempistiche di legge per la chiusura del procedimento;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- il PRGC del Comune di Rondissone classifica l'area a destinazione agricola ad usi speciali;
- con atto prot. n. 1025 del 18/03/2011 il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rondissone certificava che i terreni distinti al catasto terreni al Foglio 3 Mappali nn. 159-268-160-161-212-162-163-227-226-218-225-224 sono compatibili con l'attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- in sede di Conferenza dei Servizi ex art. 208 il Comune di Rondissone dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;

3. dal punto di vista progettuale

- nella premessa della relazione tecnica viene dichiarato che "...l'area a ciò adibita rimane invariata...": risultano tuttavia indicate due particelle del Foglio 3 (particelle 284, e 286) non già presenti nella comunicazione ex art. 216 e non elencati nel certificato di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Rondissone in data 18/3/2011; occorre che venga chiarito se siano state indicate per mero errore o eventualmente chiarire dove le stesse siano posizionate nella planimetria catastale;
- rispetto alle attività autorizzate ad attualmente in essere non vi saranno significative modifiche del ciclo produttivo;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore:
 - produzione di mps da terre e rocce da scavo dopo trattamento (selezione, riduzione volumetrica e vagliatura): occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione e l'esecuzione del test di cessione;
 - produzione di mps da pietrisco da massicciate ferroviarie dopo trattamento (selezione e vagliatura, senza frantumazione): specificare le finalità del trattamento;
 - terra vegetale (senza alcun preventivo trattamento), destinato a riempimenti: fornire precisazioni su quanto dichiarato a pag. 38 in relazione alle terre vegetali destinate a riempimenti senza alcun preventivo trattamento. In particolare riguardo la caratterizzazione (tal quale e test di cessione): modalità, definizione del soggetto a cui

- competere la conduzione delle analisi. Chiarire inoltre cosa le distinguerebbe dalle terre e rocce da scavo, poiché tale fattispecie potrebbe non configurarsi rifiuto;
- pietrisco destinato a recupero (senza preventivo trattamento): pagina 7 della relazione in relazione al rifiuto costituito da pietrisco per massicciate ferroviarie: “...potrà essere riutilizzato direttamente senza trattamenti fisici, accertandone l’idoneità ambientale mediante verifica analitica. Esso comunque non potrà essere oggetto di frantumazione ma esclusivamente di vagliatura...”. Si chiede quale sarà l’utilizzo successivo e le verifiche analitiche che verranno effettuate;
 - terre e rocce da scavo come sottoprodotto: chiarire intendimenti della Società, considerato quanto definito dall’art. 184 bis del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine alla destinazione finale che all’atto dell’approvazione del Piano di Utilizzo dovrà già essere identificata. Occorre inoltre precisare dove sarà posizionato il cumulo in planimetria;
- per le attività di trattamento saranno utilizzate attrezzature mobili (impianto di frantumazione e vaglio sgrossatore): tuttavia dalla planimetria (allegato 2) non si evince se sarà definita un’area all’interno dell’impianto per le operazioni di trattamento;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- in relazione tecnica si evidenzia come l’intera area risulta pavimentata e che sul perimetro dell’area sono presenti fossi di raccolta che intercettano le acque meteoriche comprensive delle acque di prima pioggia, per veicarle in fosso finale di raccolta e dispersione come da Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio approvato con D.D. n. 350-17699/2014 del 26/05/2014 ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
- in data 07/08/2015 è stato comunicato al Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino l’intenzione di variare le modalità gestionali per quanto attiene la disposizione dei cumuli di rifiuto in deposito;
- stante quanto sopra, si ritiene che le modifiche al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio e la necessità di presentare idonea istanza di modifica del citato provvedimento dovranno essere valutate nell’ambito dell’autorizzazione ex art. 208;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non emergono criticità in merito;
- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa

risoluzione;

-

Emissioni in atmosfera

- relativamente a tale aspetto, occorre definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura dichiarando se i macchinari sono di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio:
 - in caso di macchinari di proprietà e nel caso di “nolo a freddo” (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti della ILC s.r.l.), i macchinari, ai sensi dell’art. 267, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sono soggetti ai disposti del Titolo I della parte quinta di tale decreto in quanto fonte di emissioni in atmosfera di tipo diffuso; in tale caso, ad integrazione della documentazione già trasmessa occorre redigere dettagliata relazione tecnica, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo “Emissioni diffuse”, scaricabile all’indirizzo web: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/emissioni/MODEM_2_0.doc, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento;
 - nel caso di “nolo a caldo”, qualora invece l’impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell’allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) “Dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento”; è necessario far presente che tale fattispecie comporta la necessità da parte del gestore terzo di ottenere il Nulla Osta all’esercizio della campagna di frantumazione (DGR 25 -24837 del 15/06/1998), e che l’impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile;

Viabilità

- l’area oggetto dell’intervento, sita in prossimità del casello dell’autostrada A4, è ben raggiungibile dalla rete viaria ordinaria percorrendo la SR 11 e le strade comunali della Mandria e Vecchia di Caluso;

Ritenuto che:

- l’intervento non comporta una variazione sostanziale delle attività svolte nel sito già autorizzato per le attività di recupero di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- relativamente alle particelle 284 e 286, occorre chiarire se siano state indicate per mero errore o eventualmente chiarire dove le stesse siano posizionate nella planimetria catastale;
- produzione di mps da terre e rocce da scavo dopo trattamento (selezione, riduzione volumetrica e vagliatura): occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione ed l'esecuzione del test di cessione;
- produzione di mps da pietrisco da massicciate ferroviarie dopo trattamento (selezione e vagliatura, senza frantumazione): specificare le finalità del trattamento;
- terra vegetale (senza alcun preventivo trattamento), destinato a riempimenti: fornire precisazioni su quanto dichiarato a pag. 38 in relazione alle terre vegetali destinate a riempimenti senza alcun preventivo trattamento. In particolare riguardo la caratterizzazione (tal quale e test di cessione): modalità, definizione del soggetto a cui compete la conduzione delle analisi. Chiarire inoltre cosa le distinguerebbe dalle terre e rocce da scavo, poiché tale fattispecie potrebbe non configurarsi rifiuto;
- pietrisco destinato a recupero (senza preventivo trattamento): chiarire quale sarà l'utilizzo successivo e le verifiche analitiche che verranno effettuate;
- terre e rocce da scavo come sottoprodotto: chiarire intendimenti della Società, considerato quanto definito dall'art. 184 bis del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine alla destinazione finale che all'atto dell'approvazione del Piano di Utilizzo dovrà già essere identificata. Occorre inoltre precisare dove sarà posizionato il cumulo in planimetria;
- definire le aree dell'impianto in cui verranno utilizzate le attrezzature mobili (impianto di frantumazione e vaglio sgrossatore);
- definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura dichiarando se i macchinari sono di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio; in caso di macchinari di proprietà e nel caso di "nolo a freddo" redigere dettagliata relazione tecnica, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/emissioni/MODEM_2_0.doc, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse,

che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 07/08/2015 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Istanza di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 per attività di recupero rifiuti inerti R5", presentato dalla Società Società ILC s.r.l. con sede legale in Rondissone (TO), Strada della Mandria n. 8, Partita IVA 03789510017, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/11/2015

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina